

Conto che torna

a cura di
Raffaele Marcello*

Job Acts, ecco le novità dal part time ai «subordinati»

Quali sono le novità del Jobs Act?
(Elena Piccolo, Napoli)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 25 giugno è in vigore il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 attuativo della Legge Delega Jobs Act, L. 183/2014, finalizzato al riordino dei contratti di lavoro.

La novità più incidente riguarda le collaborazioni coordinate e continuative. La disciplina contenuta negli articoli da 61 a 69 bis del D.Lgs. 276/2003, infatti, è abrogata, con la fine, quindi, delle collaborazioni a progetto. I contratti in essere al 25 giugno rimangono in vigore fino a scadenza, senza la possibilità di proroghe successive.

Viene, inoltre, eliminata la possibilità di stipulare contratti di associazione in cui l'associato sia una persona fisica per lo svolgimento di prestazioni di lavoro.

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, tuttavia, prevede la possibilità di utilizzo di collaborazioni, di contenuto esclusivamente personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ma discipli-

nate dalle regole del lavoro subordinato a partire dal 1° gennaio 2016. Rimangono comunque esclusi dalla disciplina della subordinazione, le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all'albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni e le prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni.

Rispetto alle prestazioni di lavoro subordinato, le novità riguardano il part time: è sufficiente un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale, 40 ore o il minor orario previsto dalla contrattazione collettiva.

L'ultima novità riguarda il lavoro a termine: per il superamento dei limiti quantitativi vi sarà solo una sanzione amministrativa, senza rischi di trasformazione del rapporto.

*Componente Cndcec
scrivere a r.marcello@marcello-commercialisti.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

